

N. 00900/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01179/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2010, proposto da:
Soc Cds Service 81 Srl, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv. ti Filippo Calcioli, Maria Giulietti
Virgulti, con domicilio eletto presso Filippo Calcioli in Roma, via M.
Clementi, 58;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall'avv. Elena Prezioso, con domicilio eletto presso Elena
Prezioso in Roma, via Marcantonio Colonna,27; Asl 106 - Rm/F;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA DGRL N. 285/09 AVENTE AD OGGETTO LA
FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI. SOSTITUZIONE
DEL PUNTO III4) DELLA GRL N. 1854/2000,

DELL'ALLEGATO A,
PUNTO 6 DELLA DELIBERAZIONE DGRL N. 5575/98 E
DELL'ALLEGATO E DELLA DGR N. 282/02.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con diffida del 2.12.2009 l'Amministrazione vietava l'organizzazione della formazione in ragione di quanto disposto nel provvedimento impugnato - DGR Lazio n. 825 del 3.11.2009 - nella parte in cui (all'art. n. 1) dispone che sia vietata *“la formazione a distanza sino all'emanazione da parte della Regione Lazio di specifiche procedure che regolamentino la stessa”*;

Considerato che non emerge, allo stato - che la Regione abbia avviato il procedimento per regolamentare le procedure a distanza, pur essendo trascorsi quasi tre mesi;

Ritenuto che, l'attività della ricorrente appare *-prima facie-* limitata in modo rilevante, senza che allo stato siano rinvenibili le motivazioni

della disposizione né i criteri che l'amministrazione intende fissare;
Ritenuto, pertanto, che sussistono, pertanto, i presupposti per
l'accoglimento della domanda cautelare con riferimento alla
disposizione che vieta la formazione a distanza;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez.
III *quater*, accoglie la domanda e, per l'effetto sospende nei limiti di
cui in motivazione, il provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio
2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Linda Sandulli, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2010

IL SEGRETARIO

N. 02818/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 04290/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 4290 del 2010, proposto da:

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale del Lazio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

contro

CDS Service 81 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Calcioli e Maria Giulietti Virgulti, con domicilio eletto presso l'avv. Filippo Calcioli in Roma, via Muzio Clementi n. 58;

nei confronti di

Asl Roma F;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 00900/2010, resa tra le parti, concernente FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERANTE PRESSO LE IMPRESE ALIMENTARI.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CDS Service 81 s.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Privitera e Calcioli;

Considerato che il pregiudizio dell'appellata, dotato dei prescritti caratteri, è ravvisabile nell'inevitabile sviamento degli utenti in relazione alla tipologia dei corsi inibiti, costituenti quota rilevante della sua attività;

Rilevato che ancor oggi non risulta emanata alcuna regolamentazione in materia;

Ritenuto che, pertanto, non si ravvisano ragioni per la riforma dell'ordinanza appellata.

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4290/2010).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2010

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 4290/2010) è stata trasmessa al

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE